



CODICE DISCIPLINARE STUDENTI

**LICEO DELLE SCIENZE UMANE
"ALBERTINA SANVITALE"**

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 20 del 26 maggio 2026

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente codice disciplinare individua i comportamenti delle studentesse e degli studenti iscritti presso il Liceo delle Scienze Umane "Albertina Sanvitale", che si configurano come mancanze disciplinari, le relative sanzioni disciplinari, gli organi competenti a irrogarle e le procedure di applicazione.

Articolo 2

Profili di responsabilità degli studenti

1. Gli studenti e le studentesse sono direttamente responsabili dei comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, tenuti in violazione dei doveri degli studenti di cui all'art. 6 del Regolamento d'Istituto posti a tutela di un corretto svolgimento dei rapporti, delle attività e della sicurezza della comunità e dell'ambiente scolastico.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni disciplinari comminate dall'autorità scolastica non sollevano la studentessa/lo studente da eventuali responsabilità civili e/o penali nelle quali sia contestualmente incorso.
4. Il risarcimento del danno non costituisce una sanzione disciplinare, ma tende alla riparazione del danno a fini funzionali. Il risarcimento può essere individuale o collettivo, nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento del danno i gruppi di studenti/studentesse al cui interno sia certamente compreso l'autore/l'autrice.
5. In caso di comportamenti che violano le norme del Codice Penale, il/la Dirigente Scolastico/a (d'ora in poi Dirigente), quando sia tenuto dal Codice Penale stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di Classe della studentessa/dello studente interessato.

2

Articolo 3

Sanzioni disciplinari: principi generali

1. Considerato che uno dei fondamentali compiti della scuola è educare alla cittadinanza responsabile e alla legalità, ogni sanzione disciplinare deve ispirarsi alle seguenti finalità:
 - a) acquisire la consapevolezza della violazione di norme di comportamento interne all'Istituto scolastico e/ o norme generali dell'Ordinamento giuridico;
 - b) favorire la correzione di comportamenti scorretti ed impedirne la ripetizione;
 - c) educare all'autocontrollo e alla responsabilità;
 - d) promuovere il proficuo inserimento dello studente/della studentessa nella comunità scolastica;
 - e) migliorare la qualità dei rapporti interpersonali;
 - f) accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e il senso di cittadinanza.
2. Ogni sanzione disciplinare, determinata in relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione commessa, deve ispirarsi, per quanto possibile, ai seguenti principi:
 - responsabilità individuale
 - trasparenza
 - proporzionalità all'infrazione
 - gradualità
 - riparazione del danno
 - tempestività, per coniugare motivazione ed efficacia
 - temporaneità.

3. La gravità dell'infrazione disciplinare è determinata in relazione:
 - a) alla rilevanza dei doveri violati
 - b) all'intenzionalità del comportamento (dolo), al grado di negligenza o imprudenza (colpa), anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente/della studentessa
 - c) alla modalità di svolgimento della condotta (natura - specie - mezzi - oggetto - tempo - luogo - ecc.)
 - d) alla gravità del danno o del pericolo causato
 - e) all'età dello studente/della studentessa
 - f) alla situazione personale e familiare dello studente/della studentessa
 - g) al comportamento dello studente/della studentessa tenuto fino al momento dell'infrazione, anche ai fini della recidiva che consiste nella reiterazione generica della violazione dei doveri
 - h) al concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro
 - i) alla sussistenza di ogni altra circostanza aggravante o attenuante non esplicitamente individuata ai punti precedenti.
4. Costituiscono senz'altro aggravanti: il fatto che il comportamento tenuto abbia costituito un pericolo per la sicurezza dell'agente o degli altri; che le violazioni siano commesse durante le attività scolastiche che si svolgono fuori dall'Istituto; che il comportamento tenuto sia caratterizzato da violenza, anche tentata ed anche psicologica, verso le altre persone; che il comportamento sia tenuto con utilizzo dei social network e altre piattaforme.
5. La recidiva in mancanze già sanzionate nell'arco dell'anno scolastico comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie; la recidiva plurima in mancanze già sanzionate nel periodo (trimestre, quadrimestre, pentamestre) di riferimento costituisce un'aggravante che comporta l'applicazione progressiva di sanzioni di maggiore gravità rispetto a quelle previste in relazione alla fattispecie commessa.
6. La riparazione del danno, che si realizza con l'esecuzione di attività orientate a ripristinare quanto è stato danneggiato e le condizioni di civica e corretta convivenza della comunità scolastica, non estingue la mancanza rilevata, è complementare alla sanzione disciplinare e non necessariamente alternativa.
7. Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni viene applicata la sanzione disciplinare relativa alla infrazione più grave.
8. Le sanzioni disciplinari si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamenti realizzati in situazioni che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto scolastico e/o in orario extrascolastico (es. uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, stage, FSL, manifestazioni sportive, ecc.).
9. Possono essere sanzionati anche fatti o comportamenti che, pur avvenendo fuori dalla scuola e dalle attività scolastiche, *off line* e *on line*, sono riconducibili o hanno un impatto sulla vita scolastica e sul benessere di studenti/studentesse e del personale, o danneggiano l'immagine dell'Istituto e delle persone che lo frequentano.
10. Tutti i provvedimenti disciplinari che comportino una formulazione scritta riportata sul registro di classe concorrono automaticamente a determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, tuttavia l'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
11. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal Consiglio di Classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, o arrechino pericoli per l'incolumità altrui, o per aver posto in essere comportamenti che

configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e di studenti/studentesse

12. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
13. Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito e da discutere dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe, ovvero l'esito non positivo della discussione, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.
14. Le sanzioni di norma sono immediatamente esecutive; l'eventuale impugnazione sospende l'esecutività della sanzione.

Articolo 4

Sanzioni disciplinari: tipologie – ambiti di applicazione – organi competenti

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall'art. 6 del Regolamento d'Istituto danno luogo, secondo la gravità, all'applicazione delle sanzioni elencate di seguito.

1) Sanzioni diverse dall'allontanamento (temporaneo) dalla comunità scolastica:

Vengono irrogate per le violazioni meno gravi, come mancato rispetto di frequenza e puntualità; dimenticanza del materiale didattico; lievi scorrettezze di comportamento, disturbo delle lezioni o mancanze nei confronti di compagni o adulti; violazione delle regole durante test e interrogazioni; occasionali insulti e termini volgari o offensivi, anche sui social network; incuria o danni involontari ai materiali altrui o della scuola, scritte su muri, banchi *et cetera*; violazione delle norme che disciplinano laboratori e altri spazi attrezzati; abbigliamento inappropriato all'ambiente scolastico; uso non autorizzato di *devices* digitali; fumo all'interno della scuola.

Consistono in:

- a) Richiamo verbale, irrogato dal/dalla docente;
- b) Richiamo scritto, visibile o meno alla famiglia, irrogato dal docente/dalla docente: consiste in una annotazione sul registro di classe con la quale si sollecita lo studente/la studentessa ad una maggiore responsabilità in merito al comportamento, allo svolgimento dei compiti o alla cura del materiale;
- c) Nota disciplinare, verbalizzata sul registro di classe, visibile alla famiglia: consiste in una nota motivata, con cui si informano della manchevolezza i genitori (o chi ne fa le veci) dello studente; viene applicata dal docente della classe o dal docente coordinatore; il docente coordinatore può, nei casi in cui lo ritenga necessario, invitare i genitori a prendere contatto con la scuola;
- d) Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico: consiste in una censura del comportamento contrario ai doveri dello studente, verbalizzata sul registro di classe, visibile alla famiglia, debitamente circostanziata al fine di evidenziare il tipo di infrazione; contestualmente può essere disposta la convocazione dei genitori (o i titolari della responsabilità genitoriale).

In aggiunta a queste sanzioni può essere comminata dal/dalla Dirigente, sentito il Consiglio di Classe (o chi lo coordina, in casi di urgenza) l'ulteriore sanzione dell'esclusione da uscite, visite o viaggi d'istruzione, con obbligo di frequenza in classi parallele.

2) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

Vengono irrogate per le violazioni più gravi, come: allontanamento non autorizzato; contraffazione di documenti, plagio e uso non dichiarato di *devices* digitali o dell'IA durante le verifiche; violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; danneggiamento di strutture e/o attrezzature; detenzione o uso di alcolici o droghe; comportamenti che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, anche sui social network; discriminazione (o sua propaganda o teorizzazione) nei confronti di altre persone o gruppi; violenza fisica o psicologica; atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui; compimento di reati oppure reiterazione di infrazioni di cui al punto 1) che precede.

Consistono in:

- a) Allontanamento temporaneo dalle lezioni o dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni: la sanzione viene applicata dal Consiglio di Classe disciplinare; la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione; prevede il coinvolgimento attivo dei genitori in vista di un reinserimento pieno nella comunità scolastica e, in caso di scarso autocontrollo, di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti;
 - b) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni: la sanzione viene applicata dal Consiglio d'Istituto; la durata è adeguata alla gravità del comportamento ovvero al permanere della situazione di pericolo; è senz'altro prevista qualora siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti; prevede il coinvolgimento attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, in vista di un reinserimento pieno nella comunità scolastica e in caso di scarso autocontrollo di impedire la ripetizione di comportamenti gravemente scorretti;
 - c) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: la sanzione viene applicata dal Consiglio d'Istituto in caso di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente/della studentessa nella comunità durante l'anno scolastico; prevede il coinvolgimento attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, per interventi mirati all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, in vista di un futuro reinserimento, ove possibile, nella comunità scolastica;
 - d) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Maturità conclusivo del corso di studi: la sanzione viene applicata dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi tra quelli previsti al punto c) che precede; prevede il coinvolgimento attivo dei genitori e, ove necessario, anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, per interventi mirati all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, in vista di un reinserimento, ove possibile nella comunità scolastica.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
 3. Tutti i comportamenti definiti nei commi precedenti sono da considerarsi esemplificativi e non esauriscono la gamma di mancanze disciplinari che possono essere individuate e sanzionate. Nei casi non previsti in modo esplicito si procederà per analogia, ispirandosi ai principi del D.P.R. 249/1998 e in conformità ai principi del Regolamento di Istituto e del presente Codice Disciplinare.
 4. Gli Organi Collegiali convocati in seduta disciplinare adottano le proprie decisioni a scrutinio palese e a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente. Non è consentita l'astensione dal voto.

Articolo 5

Interventi educativi

1. Nel periodo di allontanamento dello studente/della studentessa dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola.
2. Nel periodo di allontanamento dello studente/della studentessa dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività dovranno svolgersi presso Enti, Associazioni o Enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente/la studentessa, oppure a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
3. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. Nel caso di cui al comma 1 l'intervento educativo sarà definito, caso per caso, nel rispetto dell'individualità e personalità dello studente, tra le seguenti attività:
 - a) assegnazione di un lavoro di ricerca da presentare alla classe, di lettura di un testo da svolgersi a casa o a scuola;
 - b) assegnazione di un lavoro di ricerca e/o approfondimento su disposizioni normative e/o su nozioni di educazione alla cittadinanza da svolgersi a casa o a scuola;
 - c) invito al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare (es. pulizia della classe, dei banchi, ecc.)
 - d) invito a compiere attività nell'interesse della collettività per creare senso di appartenenza alla comunità (es. riordino dei locali).
5. Nel caso di cui al comma 2, qualora l'attività di cittadinanza attiva e solidale sia svolta a favore della comunità scolastica, verranno assegnati interventi tra quelli previsti alle lett. c) e d) del comma precedente.
6. Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente/della studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe.
7. Gli interventi educativi di cui alle lett. a), b) del comma 4 possono essere disposti anche in caso di irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica.

Articolo 6

Consiglio di Classe disciplinare

1. Il Consiglio di Classe convocato in seduta disciplinare, denominato Consiglio di Classe disciplinare, è composto dal/dalla Dirigente, che lo presiede, dai/dalle docenti assegnati alla classe, dai/dalle rappresentanti di genitori e studentesse e studenti eletti secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. In caso di assenza di uno o più componenti, non potendosi provvedere alla immediata sostituzione, al fine di garantire la tempestività della decisione, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'Organo Collegiale.

3. Qualora faccia parte dell'Organo Collegiale convocato in seduta disciplinare lo studente/la studentessa parte del procedimento disciplinare, o il genitore di quest'ultimo, il/la Dirigente provvede d'ufficio alla nomina di supplenti in modo da garantire la regolare composizione dell'Organo.

Articolo 7

Procedimento disciplinare

1. Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

1. Richiamo scritto, ovvero Nota disciplinare sul registro

Il docente/la docente procede alla:

- a) contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- b) annotazione della sanzione sul registro di classe

2. Ammonizione scritta del/della Dirigente

Il/la Dirigente, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice della classe:

- a) accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni
- b) invita lo studente o la studentessa ad esporre le proprie ragioni
- c) decide ed applica la sanzione
- d) comunica per iscritto l'ammonizione allo studente/alla studentessa ed alla famiglia
- e) inserisce l'ammonizione sul registro

3. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica

Prima della riunione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto il/la Dirigente (o docente delegata/o) ha il dovere di:

- a) accertare i fatti;
 - b) contestare l'addebito allo studente/alla studentessa presunto responsabile;
 - c) sentire la studentessa/lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni.
- a) Ravvisando gli estremi per un allontanamento, poiché le giustificazioni addotte dallo studente/dalla studentessa non appaiono sufficienti, il/la Dirigente (docente delegato/a):
 - d) convoca il Consiglio di Classe disciplinare o il Consiglio di Istituto con richiesta di partecipazione dello studente/della studentessa e dei suoi genitori.
 - b) Il Consiglio di Classe, ovvero il Consiglio di Istituto
 - e) delibera a maggioranza dei presenti; sulle proposte di sanzioni disciplinari non ci si può astenere.
 - c) In esito alla deliberazione, il/la Dirigente (o docente delegato/a)
 - f) comunica per iscritto a studente/studentessa e famiglia l'irrogazione della eventuale sanzione.
2. Per il richiamo verbale non sono previste particolari formalità.

Articolo 8

Impugnazione

1. Contro le sanzioni disciplinari, escluso il richiamo verbale che non è impugnabile, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia di cui al successivo art. 9.
2. Il ricorso sottoscritto dallo studente/della studentessa e, se minorenne, da uno dei genitori è depositato presso la Segreteria.

3. Gli atti del procedimento di prima istanza e il ricorso vengono trasmessi al/alla Presidente dell'Organo di Garanzia che fissa la riunione disciplinare non oltre 10 giorni dal deposito del ricorso.
4. Il/la Dirigente notifica allo studente/alla studentessa avviso della data fissata per la seduta e ne informa la famiglia; l'avviso deve contenere l'invito a presentarsi e l'avvertimento che si potrà procedere anche in sua assenza.
5. Il procedimento dinanzi all'Organo di Garanzia si svolge senza particolari formalità:
 - il/la ricorrente può farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - sono ascoltati lo studente/la studentessa e il/la ricorrente, se persona diversa;
 - sono ammessi nuovi testimoni.
6. Terminata la fase istruttoria l'Organo di Garanzia delibera, esaurita l'eventuale discussione, in camera di Consiglio, dando seduta stante lettura del dispositivo. La decisione completa di motivazione è depositata presso l'ufficio del/della Dirigente entro 5 giorni dalla seduta. Il/la Dirigente dà avviso dell'avvenuto deposito allo studente/alla studentessa, al/alla ricorrente, se persona diversa, e ai genitori dello studente/della studentessa.

Articolo 9

Comitato di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia, denominato Comitato di garanzia, è composto da quattro docenti, designati dal Collegio dei docenti, due genitori, designati dalla componente genitori, due studenti o studentesse, designati dalla componente studentesca, ed è presieduto dal/dalla Dirigente o, in sua assenza, da un/una collaboratore/collaboratrice.
2. Il Comitato di Garanzia decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del/della Presidente. L'astensione del voto non è ammessa.
3. Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta di studenti/studentesse del Liceo o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che dovessero sorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del DPR 249/1998 Statuto degli studenti e delle studentesse.
4. Il Comitato di Garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al Regolamento di Istituto complessivamente considerato.

8

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Codice Disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 11

Casistica

1. Al presente Codice Disciplinare vengono allegate quattro tabelle recanti ciascuna un elenco di infrazioni e mancanze, in base alla gravità, con la sanzione disciplinare corrispondente e l'Organo competente ad irrogarla.
2. L'allegato non ha valore tassativo, ma meramente esemplificativo e descrittivo e non esaurisce le infrazioni che potrebbero determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare.

ALLEGATO

Tabella 1: Infrazioni disciplinari non gravi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza scolastica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assenze ingiustificate ➤ Ritardi e uscite anticipate non documentate ➤ Ritardo al rientro dall'intervallo o dal cambio di ora ➤ Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi ➤ Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni 	<p style="text-align: center;">} Richiamo verbale o Richiamo scritto }</p> <p style="text-align: center;">ovvero</p> <p style="text-align: center;">} Nota disciplinare }</p> <p style="text-align: center;">ovvero</p> <p style="text-align: center;">} Ammonizione scritta }</p>	<u>Docente in servizio</u>
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Turbamento dell'attività didattica in classe con interventi inopportuni o interruzioni ➤ Violazione delle regole durante test e interrogazioni ➤ Consumo di cibi o bevande durante le lezioni ➤ Disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora ➤ Scorrettezze nei confronti di altri studenti ➤ Uso di devices non autorizzati nel corso della lezione ➤ Uso del cellulare all'interno degli spazi scolastici ➤ Uso dell'ascensore senza autorizzazione ➤ Dimenticanza o mancato utilizzo del badge (dopo 5 richiami nota disciplinare) 		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Violazione colposa dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati ➤ Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio 		<u>Dirigente Scolastico</u>
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancata cura della classe e degli ambienti scolastici. ➤ Danneggiamento colposo delle attrezzature di laboratorio 		

Tabella 2: Infrazioni disciplinari gravi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri	➤ Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe	Ammonizione scritta	<u>Dirigente Scolastico</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schiamazzi e forte disturbo durante la ricreazione e/o durante il cambio di ora ➤ Rifiuto di riporre il cellulare quando richiesto dal docente ➤ Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo e ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della scuola ➤ Comportamento offensivo nei confronti di altri studenti ➤ Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. ➤ Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui ➤ Danneggiamento dei beni di altri studenti ➤ Presenza di sistematici ritardi/uscite anticipate durante l'anno anche non consecutivi, se privi di adeguata motivazione certificata 		
Rispetto delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mancato rispetto delle norme di sicurezza ➤ Mancato rispetto delle norme a tutela della salute, in particolare quelle riguardanti il fumo ➤ Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico 	ovvero Allontanamento dalle lezioni o dall'Istituto da 1 a 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno.	<u>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le componenti.</u>
Rispetto delle strutture	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Danneggiamento volontario delle attrezzature e delle strutture della scuola ➤ Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici ➤ Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione ➤ Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 		

Tabella 4: Infrazioni disciplinari che non permettono allo studente la prosecuzione della frequenza scolastica o che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri e delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana ➤ Atti di grave violenza ➤ Atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale ➤ Infrazioni disciplinari gravissime commesse da più studenti collusi 	<p>Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato ed eventuale risarcimento del danno.</p>	<p><u>Consiglio d'Istituto in seduta plenaria</u></p>